

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Individuazione delle zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979.(denominata direttiva "Uccelli")

Il giorno **08 Aprile 2005** ad ore **08:10** nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE

MARGHERITA COGO

ASSESSORI

REMO ANDREOLLI

MARCO BENEDETTI

OLIVA BERASI

OTTORINO BRESSANINI

MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI

SILVANO GRISENTI

TIZIANO MELLARINI

TIZIANO SALVATERRA

GIANLUCA SALVATORI

Assenti:

FRANCO PANIZZA

Assiste:

IL DIRIGENTE

MARCO MORESCHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

La direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (denominata direttiva "Uccelli"), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri.

A tal fine, la citata direttiva ha attribuito agli Stati membri il compito di individuare come "zone di protezione speciale" (ZPS) i territori più idonei, in numero e in superficie, alla conservazione delle specie elencate nell'allegato I della stessa direttiva, avuto riguardo:

- alle specie minacciate di estinzione;
- alle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
- alle specie considerate rare;
- alle specie che richiedono particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Secondo tale direttiva, un'importanza particolare va riconosciuta alla protezione delle zone umide, per quanto concerne le aree di riproduzione e di svernamento di specie migratrici che ritornano regolarmente, anche se non menzionate nel suddetto allegato I.

La direttiva 79/409/CEE è stata recepita a livello nazionale con la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), la quale demanda alle Regioni ed alle Province autonome il compito di emanare norme per la gestione e per la tutela di tutte le specie della fauna selvatica, in conformità alle direttive comunitarie, ivi compresa quella relativa agli uccelli.

Negli anni Ottanta l'Unione Europea ha commissionato alla "BirdLife International" uno studio volto ad ottenere una raccolta di dati tecnici dettagliati, elaborati sulla base di criteri scientifici, sui territori rilevanti ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE. I risultati sono confluiti nell'inventario "Important Bird Areas in the European Community" (Aree importanti per l'avifauna nella Comunità Europea), denominato "IBA 89" che, tra l'altro, tra i propri obiettivi si prefiggeva quello di mettere a disposizione degli Stati membri uno strumento utile per l'attuazione della citata direttiva.

Successivamente, con la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche, (nota come direttiva "Habitat"), l'Unione Europea, con l'intento di contribuire a salvaguardare la biodiversità, ha costituito una rete ecologica europea, che prende il nome di "Natura 2000". Questa rete comprende anche le zone di protezione speciale individuate dagli Stati membri in applicazione della direttiva 79/409/CEE.

In particolare, la direttiva 92/43/CEE ha disposto con l'art. 7 la sostituzione degli obblighi derivanti dall'art. 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE con le misure di conservazione previste dalla direttiva Habitat all'art. 6, paragrafi 2, 3 e 4.

Lo Stato italiano ha recepito la direttiva 92/43/CEE con apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, integrato successivamente con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.

Avverso il decreto n. 357 del 1997 la Provincia ha proposto ricorso davanti alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione, eccependo l'inidoneità dell'atto regolamentare a porre vincoli nelle materie attribuite dallo Statuto alla competenza legislativa della Provincia.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 425/1999, nel decidere il ricorso proposto dalla Provincia, ha stabilito, in assenza di una specifica normativa provinciale, l'applicabilità delle norme regolamentari statali nei confronti della Provincia medesima, riconoscendone peraltro il carattere di cedevolezza nel momento in cui la stessa Provincia, nell'esercizio della propria competenza legislativa, non avesse adottato una propria disciplina autonoma della materia.

Nel frattempo, il Ministero dell'Ambiente ha varato il "Programma Bioitaly" per una prima ricognizione degli habitat naturali e degli habitat delle specie meritevoli di conservazione ai sensi delle direttive "Habitat" e "Uccelli".

Per fare fronte all'esigenza di adempiere correttamente alla direttiva "Uccelli", lo stesso Ministero ha poi affidato nel 2001 alla LIPU il progetto per la revisione del sistema delle IBA, con il compito di adeguarle alla realtà italiana.

Sulla base dei dati IBA 89, successivamente adeguati per l'Italia, la Commissione europea ha avviato contro l'Italia una procedura d'infrazione per la carente attuazione della direttiva 79/409/CEE, conclusasi con la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 20 marzo 2003, che ha dichiarato come la Repubblica italiana, non avendo proceduto ad una sufficiente classificazione di ZPS, sia *"venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 4, nn. 1- 3 della predetta direttiva"*.

Al fine di recepire autonomamente nell'ordinamento provinciale le succitate direttive comunitarie, secondo quanto riconosciuto anche dalla stessa Corte Costituzionale, la Provincia, con la legge 15 ottobre 2004, n. 10, ha disciplinato, con gli artt. 9 e 10, l'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, precisando in particolare quanto segue:

- *"Al fine di garantire la tempestiva conformazione all'ordinamento comunitario, la Giunta provinciale provvede, con apposite deliberazioni da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'individuazione delle ZPS, in deroga alla procedura indicata dall'art. 9, comma 4, tenendo anche conto degli studi e delle proposte elaborati dallo Stato. Le predette deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione."* (art. 10, comma 7);
- *"Nelle more dell'adozione delle misure di conservazione indicate dall'art. 9, comma 5, si applicano le misure di salvaguardia e di tutela previste dalle leggi provinciali n. 18 del 1988 e n. 14 del 1986 e dai relativi provvedimenti attuativi, relativamente ai siti o alle zone che ricadono nei territori dei Parchi naturali provinciali o che coincidono con le aree individuate a norma dell'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 1986. Nelle more dell'attuazione della legge provinciale n. 22 del 1993, per i medesimi siti o zone ricadenti all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio resta ferma l'applicazione delle misure di conservazione stabilite dalla relativa legislazione statale e provinciale recante la disciplina di salvaguardia e tutela del Parco medesimo. Per i siti o le zone che non ricadono nei territori indicati dai periodi precedenti, sono definite con deliberazione della Giunta provinciale le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie".*(art. 10, comma 1).

Con nota del 14 gennaio 2005 il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso alla Provincia copia del "Parere Motivato" emesso dalla Commissione delle Comunità europee, a causa della mancata applicazione dell'art. 4 della direttiva "Uccelli" ed in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea 20 marzo 2003 per insufficiente classificazione di ZPS sul territorio italiano.

Detto parere assegna all'Italia un termine di due mesi (22 febbraio 2005; termine ulteriormente prorogato al 22 aprile 2005, secondo quanto comunicato con nota del Ministro dell'Ambiente di data 24 febbraio 2005) per assumere i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla succitata sentenza della Corte di Giustizia, avvertendo che, in mancanza, la Commissione potrà adire la Corte di Giustizia e fissare contestualmente l'importo della somma forfettaria o della penalità a carico dello Stato membro inadempiente, ai sensi dell'art. 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

In particolare, nel "Parere Motivato" della Commissione si rileva che:

- a) è necessaria un'adeguata copertura delle aree IBA sul territorio italiano tramite l'individuazione di nuove ZPS ovvero l'ampliamento di quelle esistenti;
- b) per quanto riguarda il territorio trentino, è richiesta la copertura delle IBA che si riferiscono al Parco Nazionale dello Stelvio, al Gruppo dell'Adamello - Brenta ed alla Catena del Lagorai con le Valli dei Torrenti Maso, Grigno, Vanoi e Cismon.

Fino alla data odierna, la Giunta provinciale ha istituito formalmente 7 ZPS, non rientranti in aree IBA, ma individuate attraverso specifici progetti cofinanziati dall'Unione europea. Si tratta dei biotopi di interesse provinciale denominati "Taio di Nomi" e "Palù di Borghetto", individuati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 7446 del 26-11-1999, e dei biotopi di interesse provinciale denominati "Fontanazzo, Inghiaie, Adige, La Rocchetta e Lago d'Idro", individuati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 3276 del 30.12.2004.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato e delle argomentazioni esposte, spetta alla Provincia provvedere all'individuazione di ulteriori ZPS sul proprio territorio ovvero all'estensione di quelle già istituite.

A tal fine, si è tenuto conto della ricognizione scientifica degli habitat naturali e degli habitat delle specie meritevoli di tutela, effettuata nell'ambito del Programma Bioitaly e degli inventari IBA aggiornati dalla LIPU, confluiti in parte negli elenchi allegati al decreto del Ministro dell'Ambiente di data 3 aprile 2000.

Sulla base di tale documentazione scientifica, il Servizio Parchi e Conservazione della Natura, sentiti gli Enti di gestione dei Parchi provinciali ed i Comuni interessati, propone di individuare come ZPS gli ambienti naturali considerati di rilevante interesse ornitologico o più idonei per la conservazione, per la sopravvivenza e per la riproduzione delle specie indicate dalla direttiva "Uccelli".

Uno dei principali criteri utilizzati per delimitare i confini delle suddette zone è stato quello di basarsi su elementi morfologici, al fine di abbracciare interi massicci montuosi e/o vallate. Inoltre, allo scopo di garantirne una gestione efficiente e funzionale, si sono fatti coincidere i margini delle ZPS con quelli catastali ovvero con la perimetrazione dei SIC o ancora con le zonizzazioni già esistenti dei Parchi. Queste ultime, peraltro, sono già state delineate in funzione delle evidenze naturalistiche ed ambientali in esse ricomprese e delle loro esigenze di tutela.

Applicando tali criteri, sulla base delle IBA 89, assunte quale riferimento dal parere motivato della Commissione Europea, e sulla base delle aree già previste dal decreto ministeriale 3 aprile 2000, allegato A, sono state così definite le superfici da destinare a ZPS in ragione degli ambienti e delle aree meritevoli di tutela, in grado di soddisfare a quanto imposto dalla direttiva comunitaria.

Si sono quindi individuate le seguenti ZPS all'interno delle IBA 89 presenti in Provincia di Trento:

IBA 041 PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

Il decreto ministeriale 3 aprile 2000 non contiene alcuna ZPS ricadente nel territorio della Provincia autonoma di Trento a copertura dell'IBA in parola. L'Unione Europea ritiene invece che essa debba essere garantita anche tramite l'individuazione di ZPS nel territorio trentino. Si è pertanto provveduto, in collaborazione con il Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio, Settore trentino, ad individuare le seguenti tre nuove ZPS idonee alla conservazione e alla riproduzione di specie e habitat considerati prioritari dalla direttiva comunitaria:

- Alta Val del Monte;
- Alta Val di Rabbi;
- Alta Val La Mare.

IBA045 ADAMELLO – BRENTA

Il decreto ministeriale 3 aprile 2000 riporta una sola ZPS, circoscritta al “Lago di Tovel” e ricoprente una superficie assai esigua. Si è ritenuto, pertanto, necessario provvedere ad una copertura adeguata dell'IBA in parola, procedendo all'ampliamento della ZPS sull'intera Val di Tovel ed individuando – in collaborazione con il Parco naturale Adamello Brenta - tre nuove ZPS ricadenti sempre nell'ambito della medesima IBA 045. Le ZPS così individuate e di seguito riportate, risultano idonee alla conservazione e alla riproduzione di specie e habitat considerati prioritari dalla direttiva comunitaria e sono

- Brenta meridionale;
- Val Genova;
- Val di Fumo;
- Val di Tovel.

IBA 046 CATENA DEI LAGORAI

Il decreto ministeriale 3 aprile 2000 vi prevede già quattro ZPS (“Catena del Lagorai”, “Val Campelle”, “Valle del Vanoi”, “Passo del Broccon”). Ciò nonostante, la Commissione europea non ritiene sufficientemente coperta l'IBA 046, tanto che, nel confermare comunque le quattro ZPS già contenute nel decreto ministeriale citato, si è ritenuto necessario individuare – in accordo con il Parco naturale Paneveggio Pale di San Martino - una nuova ZPS corrispondente all'area “Lagorai orientale”. In tal modo le cinque ZPS individuate, e di seguito riportate, costituiscono una rete

coerente di aree, ideali per la conservazione e la riproduzione di specie e habitat considerati prioritari dalla direttiva comunitaria.

- Lagorai Paneveggio;
- Catena del Lagorai;
- Val Campelle;
- Valle del Vanoi;
- Passo del Broccon.

IBA 057 MONTI LESSINI

Il decreto ministeriale 3 aprile 2000 vi prevede già tre ZPS, la cui estensione è ritenuta sufficiente dalla Commissione europea a garantire le esigenze di tutela delle specie e degli habitat considerati prioritari dalla direttiva comunitaria. Si ritiene pertanto di confermarne l'individuazione, secondo la seguente denominazione:

- Monti Lessini Nord;
- Pasubio;
- Piccole Dolomiti.

Infine, il decreto ministeriale 3 aprile 2000, Allegato A, riporta altre quattro aree, denominate

- Crinale Pichea Rocchetta;
- Alpe di Storo e di Bondone;
- Bocca d'Ardole – Corno della Paura;
- Bocca di Caset.

Tali aree sono situate fuori dalle IBA 89 e coincidono tutte con SIC già istituiti. Esse corrispondono a **valichi montani** di particolare significato per la tutela delle specie migratrici e pertanto meritano di essere confermate ed individuate quali ZPS, a completamento della rete coerente di tutela delle specie e degli habitat previsti dalla direttiva comunitaria 79/409/CEE, che, come sopra riportato, comprende anche i sette biotopi già individuati con apposite deliberazioni dalla Giunta provinciale.

Per quanto riguarda l'adozione delle misure di salvaguardia, relative alle zone che ricadono nei territori dei Parchi naturali provinciali o che coincidono con i biotopi d'interesse provinciale ovvero per i siti o per le zone ricadenti all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio, trova applicazione quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.

Per le ZPS di nuova istituzione, che non ricadono all'interno dei predetti siti, ferma restando la valutazione di incidenza, prevista dalla legge provinciale n. 10/2004 per tutti i piani ed i progetti che

possono avere un impatto significativo sugli habitat e le specie meritevoli di tutela, si propone di applicare provvisoriamente le misure di salvaguardia indicate nell'elenco allegato al presente provvedimento (Allegato C), secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, ultimo periodo, della suddetta legge provinciale.

Alla luce di quanto esposto in narrativa e valutate le motivazioni addotte, si propone pertanto di:

- individuare come "zone di protezione speciale", in applicazione dell'art. 10, comma 7, della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 e tenuto conto del "Parere Motivato" della Commissione delle Comunità europee, sulla base delle allegate schede naturalistiche (Allegato A) predisposte dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura, le aree elencate nella sottostante tabella, meglio identificate nelle allegate cartografie (Allegato B), facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per una superficie complessiva di 62.385,81 ha, pari al 10% dell'intera superficie provinciale:

IBA	DENOMINAZIONE	SUPERFICIE IN ha	COMUNE AMMINISTRATIVO
IBA 041 PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	ALTA VAL DEL MONTE	3.456,07	Pejo Pellizzano
	ALTA VAL DI RABBI	4.835,50	Rabbi
	ALTA VAL LA MARE	5.545,28	Pejo Rabbi
IBA045 ADAMELLO - BRENTA	BRENTA MERIDIONALE	7.323,51	Bleggio Inferiore Dorsino San Lorenzo Stenico
	VAL GENOVA	9.585,98	Caderzone Carisolo Giustino Massimeno Spiazzo Strembo
	VAL DI FUMO	4.243,63	Daone
	VAL DI TOVEL	6.420,22	Tuenno
IBA 046 CATENA DEI LAGORAI	LAGORAI PANEVEGGIO	7.323,41	Canal San Bovo Imer Mezzano Predazzo Siror Tonadico
	CATENA DEL LAGORAI	2.855,54	Canal San Bovo Castello-Molina di Fiemme Cavalese Panchià Pieve Tesino Predazzo Telve Tesero Ziano di Fiemme
	VAL CAMPELLE	1.136,22	Scurelle Telve
	VALLE DEL VANOI	3.247,15	Canal San Bovo Castello Tesino
	PASSO DEL BROCCON	344,79	Castello Tesino Cinte Tesino
IBA 057 MONTI LESSINI	MONTI LESSINI NORD	792,26	Ala
	PASUBIO	1.835,86	Terragnolo Trambileno
	PICCOLE DOLOMITI	1.228,99	Ala Vallarsa
AI TRE FUORI IBA	ALPE DI STORO E BONDONE	759,32	Bondone

			Storo
	BOCCA D'ARDOLE - CORNO DELLA PAURA	178,37	Avio Brentonico
	BOCCA DI CASET	50,28	Molina di Ledro Tiarno di Sopra
	CRINALE PICHEA - ROCCHETTA	1.009,19	Concei Molina di Ledro Pieve di Ledro Riva del Garda Tenno
TOTALE PARZIALE		62.171,57	

- confermare le sette ZPS sotto riportate, già individuate con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 7446 del 26.11.1999 e n. 3276 del 30.12.2004 e coincidenti tutte con biotopi di interesse provinciale, per una superficie complessiva di 214,24 ha.

	DENOMINAZIONE	SUPERFICIE IN ha	COMUNE AMMINISTRATIVO
ZPS FUORI IBA GIA' ISTITUITE DALLA GIUNTA PROVINCIALE E CORRISPONDENTI A BIOTOPDI DI CUI ALLA L.P. 14/86 (PROGETTO LIFE NECTON E NEMOS)	PALU' DI BORGHETTO	7,93	Avio
	FONTANAZZO	53,63	Grigno
	LAGO D'IDRO	14,33	Bondone
	INGHIAIE	30,10	Levico Terme
	LA ROCCHETTA	88,86	Campodenno Denno Spormaggiore Sporminore Ton
	TAIO	5,29	Nomi Volano
	VALLE DELL'ADIGE	14,10	Ala Avio Isera
TOTALE PARZIALE		214,24	

- applicare provvisoriamente alle ZPS non ricomprese all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio, dei Parchi naturali provinciali o che non coincidono con i biotopi di interesse provinciale le misure di salvaguardia precedentemente menzionate e riportate nell'allegato C della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio delle Comunità europee, di data 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio delle Comunità europee, di data 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- vista la Legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio;

- vista la Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, avente ad oggetto “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”;
- vista la sentenza della Corte di Giustizia europea di data 20 marzo 2003, causa C-378/01;
- visto il "Parere Motivato" della Commissione europea di data 14 dicembre 2004;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di individuare, per le ragioni esposte in premessa, come "zone di protezione speciale", in applicazione dell’art. 10, comma 7, della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 e tenuto conto del “Parere Motivato” della Commissione delle Comunità europee di data 14 dicembre 2004, le aree elencate nella sottostante tabella, individuate sulla base delle allegate schede naturalistiche (Allegato A) predisposte dal Servizio Parchi e Conservazione della Natura e meglio identificate nelle allegate cartografie (Allegato B), costituenti tutte parte integrante e sostanziale del presente atto:

IBA	DENOMINAZIONE	SUPERFICIE IN ha	COMUNE AMMINISTRATIVO
IBA 041 PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	ALTA VAL DEL MONTE	3.456,07	Pejo Pellizzano
	ALTA VAL DI RABBI	4.835,50	Rabbi
	ALTA VAL LA MARE	5.545,28	Pejo Rabbi
IBA045 ADAMELLO - BRENTA	BRENTA MERIDIONALE	7.323,51	Bleggio Inferiore Dorsino San Lorenzo Stenico
	VAL GENOVA	9.585,98	Caderzone Carisolo Giustino Massimeno Spiazzo Strembo
	VAL DI FUMO	4.243,63	Daone
	VAL DI TOVEL	6.420,22	Tuenno
IBA 046 CATENA DEI LAGORAI	LAGORAI PANEVEGGIO	7.323,41	Canal San Bovo Imer Mezzano Predazzo Siror Tonadico
	CATENA DEL LAGORAI	2.855,54	Canal San Bovo Castello-Molina di Fiemme Cavalese Panchià Pieve Tesino Predazzo Telve Tesero Ziano di Fiemme
	VAL CAMPELLE	1.136,22	Scurelle Telve
	VALLE DEL VANOI	3.247,15	Canal San Bovo Castello Tesino

	PASSO DEL BROCCON	344,79	Castello Tesino Cinte Tesino
IBA 057 MONTI LESSINI	MONTI LESSINI NORD	792,26	Ala
	PASUBIO	1.835,86	Terragnolo Trambileno
	PICCOLE DOLOMITI	1.228,99	Ala Vallarsa
ALTRE FUORI IBA	ALPE DI STORO E BONDONE	759,32	Bondone Storo
	BOCCA D'ARDOLE - CORNO DELLA PAURA	178,37	Avio Brentonico
	BOCCA DI CASSET	50,28	Molina di Ledro Tiarno di Sopra
	CRINALE PICHEA - ROCCHETTA	1.009,19	Concei Molina di Ledro Pieve di Ledro Riva del Garda Tenno
TOTALE PARZIALE		62.171,57	

2. di confermare le 7 ZPS sotto riportate, individuate con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 7446 del 26.11.1999 e n. 3276 del 30.12.2004, e coincidenti tutte con biotopi di interesse provinciale:

	DENOMINAZIONE	SUPERFICIE IN ha	COMUNE AMMINISTRATIVO
ZPS FUORI IBA GIA' ISTITUITE DALLA GIUNTA PROVINCIALE E CORRISPONDENTI A BIOTOPDI CUI ALLA L.P. 14/86 (PROGETTO LIFE NECTON E NEMOS)	PALU' DI BORGHETTO	7,93	Avio
	FONTANAZZO	53,63	Grigno
	LAGO D'IDRO	14,33	Bondone
	INGHIAIE	30,10	Levico Terme
	LA ROCCHETTA	88,86	Campodenno Denno Spormaggiore Sporminore Ton
	TAIO	5,29	Nomi Volano
	VALLE DELL'ADIGE	14,10	Ala Avio Isera
TOTALE PARZIALE		214,24	

3. di approvare il seguente elenco riepilogativo, comprensivo delle ZPS di cui ai numeri 1 e 2 della presente deliberazione:

IBA	DENOMINAZIONE	SUPERFICIE IN ha	COMUNE AMMINISTRATIVO
IBA 041 PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	ALTA VAL DEL MONTE	3.456,07	Pejo Pellizzano
	ALTA VAL DI RABBI	4.835,50	Rabbi
	ALTA VAL LA MARE	5.545,28	Pejo Rabbi
IBA045 ADAMELLO - BRENTA	BRENTA MERIDIONALE	7.323,51	Bleggio Inferiore Dorsino San Lorenzo Stenico

	VAL GENOVA	9.585,98	Caderzone Carisolo Giustino Massimeno Spiazzo Strembo
	VAL DI FUMO	4.243,63	Daone
	VAL DI TOVEL	6.420,22	Tuenno
IBA 046 CATENA DEI LAGORAI	LAGORAI PANEVEGGIO	7.323,41	Canal San Bovo Imer Mezzano Predazzo Siror Tonadico
	CATENA DEL LAGORAI	2.855,54	Canal San Bovo Castello-Molina di Fiemme Cavalese Panchià Pieve Tesino Predazzo Telve Tesero Ziano di Fiemme
	VAL CAMPELLE	1.136,22	Scurelle Telve
	VALLE DEL VANOI	3.247,15	Canal San Bovo Castello Tesino
	PASSO DEL BROCCON	344,79	Castello Tesino Cinte Tesino
IBA 057 MONTI LESSINI	MONTI LESSINI NORD	792,26	Ala
	PASUBIO	1.835,86	Terragnolo Trambileno
	PICCOLE DOLOMITI	1.228,99	Ala Vallarsa
ALTRE FUORI IBA	ALPE DI STORO E BONDONE	759,32	Bondone Storo
	BOCCA D'ARDOLE - CORNO DELLA PAURA	178,37	Avio Brentonico
	BOCCA DI CASET	50,28	Molina di Ledro Tiarno di Sopra
	CRINALE PICHEA - ROCCHETTA	1.009,19	Concei Molina di Ledro Pieve di Ledro Riva del Garda Tenno
ZPS FUORI IBA GIA' ISTITUITE DALLA GIUNTA PROVINCIALE E CORRISPONDENTI A BIOTOPDI DI CUI ALLA L.P. 14/86 (PROGETTO LIFE NECTON E NEMOS)	PALU' DI BORGHETTO	7,93	Avio
	FONTANAZZO	53,63	Grigno
	LAGO D'IDRO	14,33	Bondone
	INGHIAIE	30,10	Levico Terme
	LA ROCCHETTA	88,86	Campodenno Denno Spormaggiore Sporminore Ton
	TAIO	5,29	Nomi Volano
	VALLE DELL'ADIGE	14,10	Ala Avio Isera
TOTALE SUPERFICIE ZONE PROTEZIONE SPECIALE		62.385,81	

4. di dare atto che, per le zone ricadenti nei territori dei Parchi naturali provinciali o coincidenti con i biotopi di interesse provinciale, ovvero per i siti o per le zone ricadenti all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio, trovano provvisoriamente applicazione le

misure di salvaguardia previste dall'art. 10, comma 1 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;

5. di disporre, ai sensi dell'art. 10, comma 1, ultimo periodo, della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, e ferma restando la valutazione di incidenza prevista dalla medesima legge per tutti i piani ed i progetti che possono avere un impatto significativo sugli habitat e le specie meritevoli di tutela, l'applicazione delle misure di salvaguardia indicate nell'elenco allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale (Allegato C), relativamente alle zone che non ricadono all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio ovvero nei territori dei Parchi naturali provinciali o che non coincidono con i biotopi di interesse provinciale;
6. di rinviare a successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 9, comma 5 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, l'adozione, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, delle misure di conservazione e di tutela delle ZPS individuate;
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, della legge provinciale n. 10/2004;
8. di trasmettere, per il seguito di competenza, la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Paesaggio ed, inoltre, al Ministero per le Politiche Comunitarie, al Ministero per gli Affari Regionali ed al Ministero per gli Affari Esteri.

COS

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO